

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 59 del 25/05/2005**

Deliberazione n. 59 del 25/05/2005 legge 109/94 Articoli 16, 25 - Codici 16.3, 16.4, 25.3.2

Nel caso in cui la sospensione dei lavori risulti determinata dall'indisponibilità dell'area di cantiere la procedura inerente la consegna dei lavori si manifesta, innanzitutto, non conforme all'art. 130, primo comma, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. che, tra gli elementi indispensabili del processo verbale, prevede alla lettera c) "la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7 (consegna parziale), che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori". La suddetta procedura contrasta, altresì, con il disposto dell'art. 131, secondo comma, del medesimo regolamento ove è stabilito che "se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna". Per quanto concerne il rinvenimento, nell'area di sedime, di linee elettriche e telefoniche interferenti con l'esecuzione dei lavori, non può non rilevarsi che tale impedimento collide con l'obbligo di corredare il progetto dei rilievi della rete dei servizi del sottosuolo, previsto dagli artt. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e 26, comma 2, lett. e), del citato D.P.R. n. 554/99 e s.m..